

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1600 del 25/03/2026
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta AUTODEMOLIZIONI KHOURCHA NADIA avente sede legale e impianto in Comune di Forlì Via Luciano Lama n. 2/A. Modifica dell'autorizzazione unica alla gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 rilasciata con DET-AMB-2017-4619 del 04.09.20217 e s.m.i..
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1722 del 25/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno venticinque MARZO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **AUTODEMOLIZIONI KHOURCHA NADIA** avente sede legale e impianto in Comune di **Forlì – Via Luciano Lama n. 2/A**. Modifica dell'autorizzazione unica alla gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 rilasciata con DET-AMB-2017-4619 del 04.09.20217 e s.m.i..

LA DIRIGENTE

Visti:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale), con cui a decorrere dal 01.03.2026, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE)
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell’incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Forlì Cesena;
- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale), con cui a decorrere dal 01.03.2026, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE);

Premesso quanto segue:

- la ditta individuale **AUTODEMOLIZIONI KHOURCHA NADIA** è in possesso dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, rilasciata con DET-AMB-2017-4619 del 04.09.20217, successivamente modificata con DET-AMB-2019-3205 del 04.07.2019, comprensiva dei seguenti titoli:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- (Allegato A);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato B);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in acque superficiali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato C) e relativa planimetria (Allegato E);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato D) e relativa planimetria (Allegato E);
 - parere favorevole in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- con istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 22.04.2025, acquisita al PG n. 76046 del 22.04.2025, regolarizzata in data 28.04.2025, mediante apposizione della marca da bollo (PG n. 78473/25), la ditta **AUTODEMOLIZIONI KHOURCHA NADIA** chiede la **modifica** dell'autorizzazione vigente relativa all'impianto sito in Comune di **Forlì - Via Luciano Lama n. 2/A**, comprensiva di:
 - modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - rilascio di nuovo parere in merito all'impatto acustico;
 - le modifiche richieste riguardano i seguenti aspetti:
 - inserimento del macchinario "Kit carrellato svuotamento gas residuo GPL-Metano", marchio Flexbimec International S.r.l. affinché l'impianto possa essere autorizzato al trattamento di veicoli fuori uso alimentati con queste tipologie di carburanti;
 - spostamento di alcuni settori (D, D1 ed F) per l'agevolazione della viabilità interna e una migliore gestione dell'attività;
 - richiesta di esenzione dal controllo radiometrico in riferimento alle Linee Guida SNPA 51/2024 e all'interpello MASE 0182906 del 08.10.2024;
 - con nota allegata alla istanza suddetta la titolare dichiara l'invarianza in merito alle autorizzazioni agli scarichi e ai relativi sistemi di trattamento installati;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **AUTODEMOLIZIONI KHOURCHA NADIA** e agli Enti interessati ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., con nota PG n. 87825 del 13.05.2025;
- la nota Arpae-SAC, PG n. 109293 del 17.06.2025, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 31.07.2025;
- la nota PG n. 109276 del 17.06.2025 con cui Arpae - SAC ha richiesto ad Arpae - Distretto di Forlì-Cesena l'istruttoria tecnica sulle matrici rifiuti e impatto acustico;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 31.07.2025, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Vista la nota PG n. 138959 del 01.08.2025, con cui Arpae - Distretto di Forlì-Cesena ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa resa per la seduta della Conferenza del 31.07.2025;

Atteso che, con nota PG n. 152400 del 27.08.2025, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 31.07.2025;

Vista la nota del 16.10.2025, PG n. 183462 con cui Arpae - SAC ha trasmesso alla ditta il verbale della Conferenza dei Servizi del 31.07.2025;

Vista la nota acquisita al PG n. 190069 del 27.10.2025, con cui la ditta **AUTODEMOLIZIONI KHOURCHA NADIA** in riscontro agli esiti della Conferenza dei Servizi nella seduta del 31.07.2025, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Tenuto conto che, con nota PG n. 215286 del 04.12.2025, è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta e contestualmente è stata convocata la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 13.01.2026;

Visti gli esiti della seduta del 13.01.2026, nella quale la Conferenza, alla luce dell'istruttoria svolta, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva di modifica all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e parere sull'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto, fatta salva la trasmissione di specifica documentazione che necessitava di rettifica e di specifici chiarimenti;

Acquisita al PG n. 9568 del 19.01.2026 la relazione tecnica istruttoria sulle matrici rifiuti e impatto acustico, resa da Arpae-Distretto di Forlì-Cesena nella seduta della Conferenza del 13.01.2026;

Vista la nota PG n. 29287 del 16.02.2026, con cui è stato trasmesso alla ditta e ai componenti della Conferenza dei Servizi il verbale della seduta della Conferenza del 13.01.2026;

Vista la nota del 27.02.2026, acquisita al PG n. 38682 del 02.03.2026, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta nella seduta della Conferenza del 13.01.2026;

Dato atto che la documentazione suddetta è stata inviata agli Enti coinvolti nel procedimento in data 04.03.2026, con nota PG n. 40862/26, chiedendo di far pervenire alla scrivente, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, eventuali osservazioni e precisando che caso di mancato riscontro entro il termine indicato, si sarebbe considerato favorevolmente acquisito l'assenso alla stessa;

Dato atto che nei termini indicati, e comunque ad oggi, non è pervenuta alcuna osservazione da parte degli Enti coinvolti nel procedimento e che pertanto si considera favorevolmente acquisito l'assenso alla documentazione presentata;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni

complesse ed Energia in data 11.03.2026;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Elaborati acquisiti al PG n. 76046 del 22.04.2025

- Elaborato *Valutazione di impatto acustico*, datato 10.04.2025 a firma del tecnico incaricato;
- Allegato 5 Manuale uso e manutenzione della stazione bonifica bombole gpl/metano;
- Dichiarazione di invarianza in merito alle autorizzazioni agli scarichi e ai relativi sistemi di trattamento installati, datata 15.04.2025, a firma della titolare

Elaborati acquisiti al PG n. 190069 del 27.10.2025

- Risposta a richiesta integrazioni datata 24.10.2025;
- Asseverazione estensione dell'impianto del 22.10.2025, a firma del tecnico incaricato;
- Dichiarazione in merito alla rinuncia all'accettazione in impianto di veicoli fuori uso per cui si abbia una qualsiasi evidenza di presunto impiego passato in ambito militare, del 09.10.2025, a firma della titolare;
- Dichiarazione in merito alla non assoggettabilità al D.P.R. 151/11, a firma del tecnico incaricato

Elaborati acquisiti al PG n. 38682 del 02.03.2026

- Planimetria Tavola M1 - Impianto di Trattamento Planimetria dell'impianto/Settori/Viabilità-Revisione 2026 del 20.02 - scala 1:100", a firma del tecnico incaricato;
- *Relazione Tecnica e Manuale Operativo per la Gestione dell'impianto*, rev. 6 - febbraio 2026, a firma della titolare;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00;

Dato atto, altresì, che la potenzialità complessiva dell'impianto resta confermata pari a 200 tonnellate/anno e che, con la documentazione acquisita al PG n. 190069 del 27.10.2025, il tecnico incaricato dalla ditta ha dichiarato che l'estensione della superficie complessiva dell'impianto, al netto dello stradello di accesso e delle aree verdi, al fine della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria, è pari a 1.441 m²;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

$200 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 1.441 \text{ m}^2 \times 30,00 \text{ €/m}^2 = \text{€ } 45.230,00$ (importo minimo pari a € **50.000,00**)

e che pertanto l'ammontare della garanzia finanziaria resta confermato pari all'importo minimo previsto di **50.000,00 €**;

Evidenziato pertanto che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario esclusivamente l'aggiornamento della stessa in riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Acquisito al PG n. 4016 del 12.01.2026 il certificato del Casellario Giudiziale della titolare della ditta **AUTODEMOLIZIONI KHOURCHA NADIA**;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto per la ditta **AUTODEMOLIZIONI KHOURCHA NADIA** in data 08.01.2026 tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0001284_20260108, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 159/11, in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo il quale *"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1. 4.bis Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89"*;

Dato atto che con nota acquisita al PG n. 42558 del 06.03.2026 è stata trasmessa la sopra citata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per accogliere le modifiche avanzate dalla ditta **AUTODEMOLIZIONI KHOURCHA NADIA** modificando l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi sopra riportate;

Precisato che, per mero errore materiale, nel verbale della seduta della Conferenza del 13.01.2026:

- non è stato indicato l'assenso della ditta all'inserimento dell'operazione R12 proposto da Arpae;

- è stato indicato “parere sull’impatto acustico...” invece di “nulla osta” ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.;

Ritenuto congruo aggiornare gli allegati vigenti, Allegato A “Gestione rifiuti”, Allegato B “Emissioni in atmosfera” a seguito delle modifiche in oggetto, sostituendoli integralmente con gli Allegati al presente atto al fine di facilitare la lettura delle prescrizioni;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per le modifiche sostanziali di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Dato atto che la sottoscritta e il Responsabile del procedimento attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis, l. 241/1990;

Tutto ciò premesso e su proposta del responsabile del procedimento

DETERMINA

Sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **di modificare** l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2017-4619 del 04.09.2017 e s.m.i., di titolarità della ditta **AUTODEMOLIZIONI KHOURCHA NADIA** con sede legale e impianto in Comune di **Forlì – Via Luciano Lama n. 2/A**, come di seguito riportato;
2. **di dare atto** che le principali modifiche all'autorizzazione vigente riguardano i seguenti aspetti:
 - inserimento del macchinario “Kit carrellato svuotamento gas residuo GPL-Metano”, marchio Flexbimec International S.r.l. e relativa modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - spostamento di alcuni settori (D, D1 ed F) per l'agevolazione della viabilità interna e una migliore gestione dell'attività;
 - richiesta di esenzione dal controllo radiometrico in riferimento alle Linee Guida SNPA 51/2024 e all'interpello MASE 0182906 del 08.10.2024;
 - inserimento dell'operazione di recupero R12;
3. **di dare atto** che la presente modifica all'autorizzazione unica **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06, i seguenti titoli:
 - modifica dell'autorizzazione alla gestione rifiuti (Allegato A);
 - modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato B) e inserimento della relativa planimetria (Allegato B1);
 - nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. (Allegato F);

4. **di approvare** i seguenti allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della DET-AMB-2017-4619 del 04.09.2017 e s.m.i.:
- l'Allegato **A “Gestione rifiuti”**;
 - l'Allegato **B “Emissioni in atmosfera”** e la relativa planimetria Allegato **B1 “Tavola M1 - Impianto di Trattamento Planimetria dell'impianto/Settori/Viabilità”**;
 - l'Allegato **F “Nulla osta acustico”**;
5. **di dare atto** che gli **Allegati A e B** alla presente determinazione modificano e sostituiscono i medesimi Allegati alla DET-AMB-2017-4619 del 04.09.2017 e s.m.i.;
6. **di precisare** che l'area individuata dalla valutazione ATEX come Zona 2 deve essere mantenuta libera da materiali combustibili. Devono inoltre essere rigorosamente rispettate le indicazioni riportate nel libretto d'uso e manutenzione della stazione di bonifica delle bombole GPL e metano;
7. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni dalla data del presente atto**, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e all'importo del presente atto mediante atto integrativo. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 50.000,00**;
 - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della DET-AMB-2017-4619 del 04.09.2017 e s.m.i. (31.08.2027) maggiorata di due anni;
 - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il soggetto titolato alla firma attesterà la

legittimazione a sottoscrivere la polizza, allegando copia del documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);

- e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attesterà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza o alla nuova polizza;
 - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h. in ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto della modifica di cui al presente atto è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta, fino a tale accadimento, l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;
6. **di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, la mancata costituzione della fideiussione nei termini di cui al punto precedente comporterà la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
 7. **di stabilire che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;**
 8. **di precisare che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2017-4619 del 04.09.2017 e s.m.i. non espressamente modificate con il presente atto. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**
 9. **di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;**
 10. **di fare salvi:**
 - o i diritti di terzi;
 - o eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - o quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - o quanto previsto dalla normativa urbanistico-edilizia;
 - o quant'altro previsto dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i.;
 - o gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
11. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
12. **di dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAE territorialmente competente;
13. **di notificare** il presente provvedimento alla ditta interessata mediante posta elettronica certificata e di trasmetterne copia per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza ad Arpae – Distretto di Forlì-Cesena, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

LA DIRIGENTE
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì
Cesena
Elena Montepaone*
**Documento firmato digitalmente*

GESTIONE RIFIUTI

(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 sito in Comune di **Forlì – Via Luciano Lama n. 2/A** è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti, i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo [t]	Quantitativo annuo autorizzato (dal 1 gennaio al 31 dicembre) [t]
160104* veicoli fuori uso	R13 - R12	28	200

2. La gestione dell'impianto dovrà avvenire, per quanto non in contrasto con le presenti prescrizioni e con le disposizioni normative vigenti, conformemente alle procedure descritte nella "Relazione tecnica e Manuale operativo gestione dell'impianto" ultima revisione e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori indicati sulla planimetria "Tavola M1 Impianto di trattamento. Planimetria dell'impianto/settori/viabilità" ultima revisione;
3. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
4. presso l'impianto non possono essere ritirati veicoli fuori uso a propulsione ibrida o elettrica;
5. resta fermo che la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
 - a. effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D.Lgs. 209/03 anche nel caso in cui lo stesso veicolo non sia ancora stato cancellato dal PRA;
 - b. effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

- c. rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - d. rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - e. eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero
6. l'attività del centro, fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:
- a. nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
 - b. per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - c. l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
 - d. le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
 - e. lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non compromettere il successivo recupero;
 - f. le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
 - g. i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
 - h. resta fermo che gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
 - i. lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
 - j. qualora la ditta operi lo smontaggio dei filtri dell'olio da motori degli autoveicoli, anch'essi dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;
 - k. lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
 - l. tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
 - m. sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con

l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

- n. la ditta deve dotarsi di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di percolamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi nelle zone in cui avviene la rimozione degli oli, dei fluidi pericolosi ed i travasi degli stessi, ovvero durante la movimentazione dei rifiuti in generale;
 - o. dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete fognaria interna;
 - p. nell'impianto di disoleazione devono confluire solo acqua e le piccole quantità di olio lubrificante esausto eventualmente presenti sulla superficie impermeabile e dilavate dalle acque meteoriche. In nessun caso tale impianto può essere inserito in un processo di lavorazione in cui si preveda lo sversamento, la raccolta e lo stoccaggio di olio esausto. L'impianto di disoleazione deve essere oggetto di periodica e accurata pulizia e manutenzione al fine di assicurare nel tempo la sua piena efficienza e funzionalità;
 - q. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
 - r. la ditta deve eseguire un'adeguata manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; dovrà essere sempre garantita l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio;
 - s. i serbatoi per i rifiuti liquidi se non dotati di doppia camera devono essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore;
 - t. i serbatoi di GPL o metano devono essere bonificati prima dell'accatastamento;
 - u. i container utilizzati all'aperto dovranno essere chiusi al termine di ogni giornata di lavoro. Nel caso vi siano condizioni atmosferiche particolari, quali ad esempio vento forte, neve o pioggia di una certa intensità dovranno essere mantenuti chiusi anche durante l'orario di lavoro;
7. il contenitore per il deposito di olio motore, olio della trasmissione e olio del cambio non può coincidere con il contenitore per il deposito di olio del circuito idraulico, anche se dotati di doppia camera o disposti su adeguato bacino di contenimento impermeabilizzato e posti sotto tettoia; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici EER diversi tra loro;
8. i liquidi refrigeranti, gli oli degli impianti frenanti e gli altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato, dotato di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità, se non già dotati "di doppia camera";

9. su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento va indicata la tipologia del rifiuto con l'indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute; inoltre ogni serbatoio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;
10. il contenitore delle batterie esauste non deve essere dotato di tappo di fondo, nel caso fosse presente, dovrà essere rimosso o chiuso prima del suo utilizzo;
11. gli stoccaggi dei PFU e degli pneumatici riutilizzabili, devono essere sempre previsti al coperto e separati fra loro;
12. sotto la tettoia adibita ai settori E1 e E2 "stoccaggio rifiuti pericolosi" e al settore C "stoccaggio parti di ricambio" non è consentito svolgere attività di rottamazione/trattamento dei veicoli;
13. il Gestore deve esibire, su richiesta degli Organi di Controllo, l'Attestato di iscrizione impresa Registro Nazionale f-gas per l'impresa;
14. in attuazione dei commi 2 e 3 del DM 12 maggio 2016, n.101, gli airbag dovranno essere neutralizzati prima della rimozione, qualora effettuata nell'ambito delle operazioni di trattamento dei veicoli a fine vita;
15. durante le operazioni di riduzione volumetrica delle carcasse bonificate e trattate, previste nel settore D, non devono verificarsi fuoriuscite di residui liquidi; nel merito verificare che la pressa compattatrice mobile presa a noleggio sia sempre dotata di serbatoio di raccolta di eventuali percolati;
16. dovrà essere previsto un deposito di materiali/sostanze assorbenti nel settore B, E1 e nel settore E2 dedicato allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi liquidi;
17. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
18. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
19. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
20. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
21. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno

attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;

22. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
23. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto all'Allegato C alla Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente alle operazioni di recupero R12 e R13, sono impartite le seguenti prescrizioni:
 - a. fermo restando che i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 possono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12, qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata ad operazioni da R1 a R12, nelle annotazioni dei Formulari di Identificazione del Rifiuto sarà indicata l'operazione di recupero finale (da R1 a R12) che verrà svolta nel medesimo impianto di destino;
 - b. fermo restando che i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 possono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11, qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata al recupero finale, nelle annotazioni dei Formulari di Identificazione del Rifiuto sarà indicata l'operazione di recupero finale che verrà svolta nel medesimo impianto di destino. Resta ferma la possibilità di destinare a smaltimento i rifiuti non recuperabili originati dalla lavorazione R12;
24. i rifiuti in ingresso ed i rifiuti prodotti dall'impianto in qualità di "nuovo produttore" attraverso l'operazione R12 non possono sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a:
 - a. tre mesi se pericolosi;
 - b. un anno se non pericolosi;
25. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;

26. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a. dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
- b. dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- c. dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

Resta fermo che:

- il legale rappresentante pro tempore della ditta ha dichiarato di rinunciare *“all'accettazione in impianto di veicoli fuori uso per cui si abbia una qualsiasi evidenza di presunto impiego passato in ambito militare”* e che pertanto tale tipologia di veicoli non può essere ricevuta presso l'impianto;
- i rifiuti prodotti dall'impianto in qualità di “nuovo produttore” attraverso l'operazione R12 devono essere stoccati esclusivamente nelle relative aree indicate in planimetria e nel rispetto del limite di altezza previsti dal D.Lgs. 209/03.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2291 del 27 dicembre 2021;

➤ **INTRODUZIONE**

Ditta	AUTODEMOLIZIONI KHOURCHA NADIA
Impianto	Gestione del centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03
Ubicazione	Forlì (FC), via Luciano Lama n. 2/A

➤ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

La gestione del centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03, sito in Comune di Forlì (FC), via Luciano Lama n. 2/A, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4619 del 04.09.2017 e s.m.i., che ricomprende e sostituisce anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato B).

L'istanza di modifica in oggetto, presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per quanto concerne le emissioni in atmosfera riguarda una nuova emissione diffusa EM1, derivante dalla attività di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante apparecchiatura mobile, con combustione del gas metano e del GPL residuo tramite torcia, quantificata giornalmente dai 15 minuti ai 60 minuti circa, per una media stimata di 1 auto a settimana o 40 auto all'anno.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31.12.15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpa, in

quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 13/01/2026 ha espresso parere favorevole con prescrizioni relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 31.07.2025 e 13.01.2026, consente di aggiornare l'autorizzazione le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

➤ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

A. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME

1. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, **la data di messa in esercizio della nuova attività di bonifica dei serbatoi degli automezzi**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 1.) il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio dell'attività devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

B. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. **Le emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dall'attività di bonifica dei serbatoi dei veicoli mediante combustione in torcia del gas metano e del GPL residuo (emissione denominata EM1), e dall'attività di ossitaglio di rifiuti metallici (autodemolizione, emissione denominata EM2) svolte all'aperto nell'area aziendale **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

- a. la ditta dovrà comunque operare al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio con fiamma ossidrica e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente;
- b. le attività di ossitaglio (taglio con fiamma ossidrica) non potranno essere svolte contemporaneamente alle attività di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione in torcia del gas metano o del gpl residuo;
- c. le attività di ossitaglio e di bonifica dei serbatoi dei veicoli dovranno essere svolte unicamente nelle aree dello stabilimento individuate nella planimetria denominata "Tavola M1 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO/SETTORI/VIABILITA' - REVISIONE 2026 del 20/02 - scala 1:100", a firma del tecnico incaricato, acquisita al prot. n. 38682 del 02.03.2026, fatto salvo il rispetto delle distanze di sicurezza previste dal costruttore per l'utilizzo della apparecchiatura di bonifica dei serbatoi dei veicoli.

➤ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

L'attività da cui originano le emissioni diffuse autorizzate è svolta in accordo con la planimetria dello stabilimento, unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti di Arpa e con prot. n. 38682 del 02.03.2026, denominata "Tavola M1 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO/SETTORI/VIABILITA' - REVISIONE 2026 del 20.02 - scala 1:100", a firma del tecnico incaricato.

NULLA OSTA ACUSTICO

(Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.)

PREMESSE

- la Ditta **AUTODEMOLIZIONI KHOURCHA NADIA** è in possesso dell'autorizzazione unica rilasciata con DET-AMB-2017-4619 del 04.09.20217, successivamente modificata con DET-AMB-2019-3205 del 04.07.2019;
- con istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 22.04.2025, acquisita al PG n. 76046 del 22.04.2025, regolarizzata in data 28.04.2025, mediante apposizione della marca da bollo (PG n. 78473/25), la ditta **AUTODEMOLIZIONI KHOURCHA NADIA** ha chiesto la **modifica** dell'autorizzazione vigente relativa all'impianto sito in Comune di **Forlì - Via Luciano Lama n. 2/A**;
- gli elaborati relativi all'impatto acustico sono stati redatti dal T.C.A. incaricato e trasmessi con nota PG n. 9568 del 19.01.2026;
- Arpae-Distretto di Forlì - Cesena, nella seduta della Conferenza dei Servizi del 13.01.2026, viste le valutazioni del TCA e considerato che sulla base delle stesse l'attività non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni (ex artt.3, 4 del DPCM 14.11.97), in assenza di opere di contenimento, ha espresso parere favorevole ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni riportate nel seguito del presente allegato (parere formalizzato con successiva nota acquisita al PG/2026/9568 del 19.01.2026);
- la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 13.01.2026, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensiva anche del rilascio del nulla osta acustico ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni impartite da Arpae-Distretto di Forlì-Cesena nella seduta stessa di seguito riportate;
- il Comune di Forlì in merito all'impatto acustico aveva richiesto il parere di Arpae-Distretto di Forlì-Cesena e pertanto risultando assente alla seduta del 13.01.2026, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i., è stato considerato acquisito l'assenso senza ulteriori condizioni rispetto a quanto risultante dal relativo parere sopra riportato;

Sulla base di quanto sopra esposto

NULLA OSTA

dal punto di vista acustico, ai sensi della L. 447/95 e s.m.i., alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla ditta **AUTODEMOLIZIONI KHOURCHA NADIA**, per l'impianto situato in Comune di **Forlì - Via Luciano Lama n. 2/A**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- qualunque variazione all'attività, rispetto a quanto rappresentato nel documento "Valutazione previsionale impatto acustico datata Aprile 2025" acquisito al PG n. 76046 del 22.04.2025, ovvero alle sorgenti sonore, che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale e ad Arpa, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.
- l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.